



Responsabile Unico del progetto: Dott. Marco Lugli

Funzionario referente della pratica:

Dott.ssa Sara Tarabella 0187/533503

PROT. N° 59381 DEL 23/12/2025

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta ai sensi dell'art 71 d.lgs 36/2023 tramite piattaforma di intermediazione telematica denominata Sintel per la "Fornitura e posa in opera di una PET/CT" da installare presso l'Azienda Sociosanitaria Ligure 5.

CIG: B9BB201F2A

Premessa:.....	2
1. Piattaforma telematica	3
1.1. La piattaforma di approvvigionamento digitale (pad).	3
1.2. Dotazioni tecniche	4
1.3. Identificazione	4
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni	5
2.1. Documenti di gara.....	5
2.2 chiarimenti.....	5
2.3 comunicazioni.	6
3 oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti	6
3.1. Durata e tempistiche.....	8
3.2. Revisione prezzi.....	8
4. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione.....	9
5. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione.....	10
6. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova	11
6.1. Requisiti di idoneità professionale	11
6.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale	12
6.3. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie	12
6.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	12
7. Avvalimento	13
8. Subappalto	14
10. Pagamento del contributo a favore dell'anac	15
11. Garanzia provvisoria	15
12. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara.....	17
12.1 regole per la presentazione dell'offerta.....	17
13. Soccorso istruttorio	18
14. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa	19
14.1 domanda di partecipazione ed eventuale procura.....	20
14.2 pagamento marca da bollo per partecipazione	22
15. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14	22
16. Dichiarazioni da rendere nel dgue.....	23
17. Documentazione in caso di avvalimento	23
18. Documentazione ulteriore per i soggetti associati	24



19. Offerta tecnica	25
20. Offerta economica	26
21. Criterio di aggiudicazione	26
21.1 criteri di valutazione dell'offerta tecnica	27
21.2 metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	27
21.3 formula di attribuzione del punteggio economico.....	30
22. Commissione giudicatrice.....	30
23. Metodo di calcolo dei punteggi	30
24 svolgimento delle operazioni di gara.....	30
25 verifica documentazione amministrativa.....	31
26 valutazione delle offerte tecniche ed economiche.....	31
27. Verifica di anomalia delle offerte	32
28. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.....	32
29. Svincolo della garanzia definitiva	33
30. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	34
31. Codice di comportamento	34
32. Accesso agli atti.....	35
33. Penalità'.....	35
34. Risoluzione del contratto.....	35
35. Recesso	36
36. Nuove convenzioni consip.....	36
37. Trattamento dei dati personali.....	36
38. Definizione delle controversie.....	36
39. Fatturazione	37
40. Rinvio normativo	37

PREMESSA:

Con decisione di contrarre n. 1152 del 10/12/2025 questa Amministrazione ha indetto una procedura di gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera di una PET/CT" da installare presso l'Azienda Sociosanitaria Ligure 5.

L'affidamento avviene in conformità al Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (di seguito anche solo "Codice"), mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 Codice, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi di ipotesi di proroga previste all'art. 1 commi 4-5 dell'Allegato I.3 al Codice.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite piattaforma telematica, nello specifico ASL 5 utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel" (di seguito per brevità solo "Sistema" e/o "Sintel" o "Piattaforma"), accessibile all'indirizzo web www.ariaspa.it (sezione "E-Procurement - Servizi Online / Sintel - Piattaforma di e-procurement").

Il luogo di consegna è la Regione Liguria Codice NUTS ITC34.

CIG: **B9BB201F2A**

Il Responsabile unico del progetto è il Dott. Marco Lugli.

L'appalto è finanziato con fondi a bilancio della Stazione appaltante.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD) e delle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176 comma 2 cod.civ..

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato,



nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Modalità di Utilizzo della piattaforma Sintel, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel".

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei "Manuali d'uso per gli Operatori Economici" e nelle "Domande Frequenti", cui si fa espresso rimando, messe a disposizione sul sito <https://www.ariaspa.it/sez.AcquistiperlaPA/Eprocurement/Strumentidisupporto/Guideemanualiperleimprese>).

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di:

- contattare il contact center di Aria S.p.A. al numero verde 800.116.738, tutti i giorni dalle ore 09:00 alle 17:30 (esclusi sabato, domenica e festivi);
- inviare una richiesta di assistenza tecnica all'indirizzo mail supportoacquistipa@ariaspa.it

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolo tecnico e prestazionale;
- d) patto di integrità;
- e) documento di gara unico europeo in formato elettronico;
- f) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa (<https://www.ariaspa.it/sez.AcquistiperlaPA/Eprocurement/Strumentidisupporto/Guideemanualiperleimprese>).
- g) Allegato A, Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste;
- h) Allegato B_Caratteristiche tecniche oggetto di valutazione;
- i) Allegato C_Stato attuale zona PET_CT
- l) Allegato D;
- m) domanda di partecipazione;
- n) schema di offerta economica;
- o) modello per la presentazione dell'offerta economica
- p) attestato di avvenuto sopralluogo;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:

<https://www.asl5.liguria.it/Istituzionali/Bandieavvisi/ProcedurediGara.aspx> e sulla Piattaforma Sintel.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 17 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (entro il **19/01/2026 ore 10:00**) in via telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, nell'apposito campo dedicato "Comunicazioni procedura" previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nella Sezione Documenti della procedura e inviata attraverso "Comunicazioni procedura" a tutti i partecipanti e sul sito istituzionale:

<https://www.asl5.liguria.it/Istituzionali/Bandieavvisi/ProcedurediGara.aspx>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.
 Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto della presente procedura è l'affidamento della "Fornitura e posa in opera di una PET/CT" da installare presso ASL5, secondo quanto più dettagliatamente descritto e stabilito nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione allegata al presente Disciplinare.

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura e la prestazione dei servizi connessi sono stabiliti, oltre che nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico. Si precisa che la fornitura ed i servizi connessi dovranno rispettare i requisiti minimi, considerati quali elementi essenziali dell'offerta, richiesti a pena di esclusione dalla gara, stabiliti nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

L'appalto è costituito da un unico lotto per assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e per garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del servizio, come da tabella sotto valorizzata:

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo iva esclusa
1	Fornitura e installazione PET/CT (manutenzione full risk inclusa minimo 24 mesi)	33110000-4	P	€ 2.330.000,00
2	Opere Edili e Impiantistiche	45215143-1	S	€ 109.659,47

3	Progettazione esecutiva CSP/CSE/Direzione lavori	71200000-0	S	€ 19.327,95
A) Importo a base di gara			€ 2.458.987,42	
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 4.386,38	
A) + B) Importo complessivo al netto di iva.			€ 2.463.373,80	

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 53.931,04 calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- personale potenzialmente necessario per l'espletamento dell'appalto;
- CCNL generalmente applicato nel settore (CCNL metalmeccanici), in base al costo orario per tipo di figura professionale e livello;

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

I contratti collettivi applicati sono:

- il CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti;
- il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini;
- il CCNL del Commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;
- il CCNL Chimica – Industria.

L'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad € 4.386,38.

L'importo complessivo è al netto di IVA ed è comprensivo di:

- **Fornitura ed installazione** del tomografo PET/CT funzionante e pronto all'uso che dovrà intendersi "chiavi in mano" e dovrà comprendere altresì il collaudo, l'istruzione del personale sanitario ed il servizio di assistenza tecnica FULL RISK per minimo 24 mesi;
- **Lavori per la realizzazione delle opere strutturali/edili ed impiantistiche** necessarie all'installazione, a rendere il tomografo PET/CT funzionante e pronto all'uso nonché la realizzazione dei locali necessari al servizio di diagnostica PET;
- **Progettazione esecutiva CSP/CSE/Direzione lavori;**
- **Garanzia delle Opere:** L'aggiudicatario fornirà, nel novero dell'importo messo a base d'asta e senza null'altro pretendere, il Servizio di Assistenza in garanzia dei Lavori- Opere realizzate (s'intendono incluse tutte le apparecchiature fornite) per un periodo minimo di mesi 24 (ventiquattro) a far data dall'avvenuto positivo collaudo, con tipologia "Full Risk – All Inclusive", in ciò comunque compresi:
 - a) Qualsivoglia apparecchiatura, componente, accessorio, nulla escluso o riservato, fornito in opera.
 - b) Qualsivoglia lavorazione, nessuna esclusa o riservata, realizzata in opera.
 - c) Illimitati interventi di manutenzione correttiva, richiesti da questa Azienda in caso di guasto e/o malfunzionamento di qualsivoglia elemento o componente hardware e/o software, compresa la fornitura di qualsivoglia parte di ricambio, nessuno escluso e riservato (s'intendono ovviamente incluse tutte le apparecchiature fornite).
 - d) Tutti i costi derivanti e connessi al personale tecnico impiegato, alle attrezzature da lavoro, al trasporto/spedizione di parti, senza limitazioni e/o franchigie e nulla escluso o riservato, relativi ad interventi sulle Opere di nuova realizzazione (s'intendono incluse tutte le apparecchiature fornite).



Tutte le parti di ricambio utilizzate dovranno essere rigorosamente nuove, originali e congruenti con il progetto dell'apparecchiatura, degli apparati, degli accessori, degli impianti interessati.

3.1. DURATA E TEMPISTICHE.

L'Aggiudicatario s'impegna a realizzare i lavori edili e impiantistici propedeutici alla fornitura e l'installazione della macchina perfettamente funzionante ed utile all'uso diagnostico in un tempo massimo di 60 (sessanta) giorni solari consecutivi dal momento "To":

si precisa che il momento "To", utile per il calcolo dei n° 60 giorni solari consecutivi massimi (o periodo inferiore, se proposto come miglioria dall'Aggiudicatario), corrisponde alla data di sottoscrizione congiunta (Direzione Lavori della Committenza e Aggiudicatario) del "Verbale di consegna dei lavori e delle aree di cantiere".

L'Aggiudicatario avrà la facoltà di sviluppare tutte le attività legate alla fornitura nel modo che crederà più opportuno per darle perfettamente compiute nel termine contrattuale suindicato, purché non arrechi pregiudizio alla buona riuscita dell'intervento, ai diritti di questa Azienda e sempreché le procedure non siano pregiudizievoli del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ivi compreso il Piano di Coordinamento della Sicurezza.

In definitiva, la tempistica massima per la fornitura ed installazione della macchina che viene contrattualmente fissata, comprensiva della progettazione dei lavori propedeutici, la loro esecuzione e l'installazione vera e propria, è la seguente:

- **termini per la redazione del progetto esecutivo, decorrente dalla data dell'ordinativo di fornitura: 40 (quaranta) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data dell'ordinativo di fornitura;**
- **termini per l'esecuzione dei lavori propedeutici ed installazione della macchina: 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;**
- **termine complessivo di completamento della fornitura dalla data dell'ordinativo di fornitura: 110 (centodieci) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di ordinativo della fornitura.**

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni, delle opere e dei servizi superiore al 5%, dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione (solo per la parte eccedente il 5%), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai lavori, le particolari condizioni di natura oggettiva, devono determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire. gli indici sintetici di costo di costruzione;
- b) con riguardo ai beni ed ai servizi, gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di

sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.

La variazione prezzi deve trovare giustificazione in eventi imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente e non prevedibili al momento di presentazione dell'offerta.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata, a cura dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 20 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere in conformità alle risultanze dell'istruttoria predetta.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare



anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. **REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nei successivi articoli.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Nella documentazione di gara, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

ASL5 potrà acquisire d'ufficio la restante documentazione (certificato della CCIAA dell'impresa, iscrizioni ad albi o ad agenzia delle entrate con rilascio di P.IVA per studi professionali o associati, casellario, comunicazioni antimafia etc).

La mancata comprova dei requisiti di partecipazione sarà causa di decadenza dall'aggiudicazione.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. Self Cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.



Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti dovranno essere Iscritti nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L'Operatore economico dovrà dimostrare l'esecuzione, negli ultimi 10 anni dalla data di indizione della gara, di almeno n. 3 forniture con posa in opera analoghe a quella oggetto del presente appalto per importo analogo.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale:

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

b) Requisiti di capacità tecnico-professionale:

i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I requisiti di al paragrafo 6.3.2 Servizi di Ingegneria devono essere posseduti secondo quanto stabilito dal paragrafo medesimo, dal Codice e dall'Allegato II.12.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nel luogo di esecuzione delle opere propedeutiche all'installazione della PET/CT è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario in considerazione della tipologia e della complessità delle prestazioni oggetto del presente appalto. La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta. Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

La richiesta deve essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 08/01/2026, tramite la PAD Sintel utilizzando la Sezione Comunicazioni e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

L'ULTIMO GIORNO UTILE PER EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO è IL 14/01/2026.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l' ASL non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di



retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio. In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.598 del 30/12/2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento, depositato nella busta amministrativa dall'O.E. è verificato mediante il Portale dei pagamenti di Anac. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 26.092,16. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto: Bper IBAN ORDINARIO IT27D0538701406000004631993 BIC/SWIFT BPMOIT22XXX (UTILIZZABILE DAL 01/01/2026 ed Intestato ad ATS Liguria) incaricato del servizio di tesoreria;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>


<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:



- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
 - b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
 - c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
 - d) avere validità per 210 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
 - e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.



12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 05/02/2026 a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione, in ciascun campo a disposizione per l'upload, spazio il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 150 Mbyte. Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati PDF, XLSX, ZIP.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nella modulistica presente su piattaforma Sintel, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"**OFFERTA**" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;**
- B – Offerta tecnica;**
- C – Offerta economica;**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.



Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana**.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **210 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;

- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **7 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma *Sintel* e l'apposito campo dedicato per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) E-DGUE in formato PDF e XML;
- 2) eventuale procura;
- 3) documentazione in caso di avvalimento;
- 4) documentazione per i soggetti associati;
- 5) Certificato del pagamento del contributo Anac;
- 6) patto di integrità;
- 7) pagamento marca da bollo;
- 8) dichiarazione di quanto indicato nel punto 14.1 del presente disciplinare (DOMANDA E ALLEGATI);
- 9) attestato di avvenuto sopralluogo;
- 10) Garanzia provvisoria;

11) dichiarazione in carta semplice resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n°445 ss. mm. ii. sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante (allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) con le quali il concorrente:

- indica i numeri di posizione previdenziale dell'impresa (INPS, INAIL);
- indica le coordinate bancarie del conto corrente dedicato da utilizzarsi per l'appalto e i soggetti autorizzati ad operarvi (L. 136/2010 ss. mm. ii.);
- dichiara di aver valutato, nella determinazione dei prezzi, tutti gli oneri di qualunque natura e specie che dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio;
- dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ovvero in qualunque caso ritenuto opportuno dall'Azienda appaltante, a comprovare quanto sottoscritto;

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla PAD e attraverso compilazione del modulo dedicato.

L'Operatore economico, sempre nella busta amministrativa, dovrà inserire la domanda di partecipazione debitamente compilata e la documentazione indicata nel presente punto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.




In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella busta amministrativa il concorrente dichiara, tramite apposita autocertificazione:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 ove applicabile;
- i dati del titolare effettivo;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile presso l'indirizzo/collegamento:
<https://www.asl5.liguria.it/Istituzionali/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/Attigenerali/CodicedisciplinareeCodicedicondotta.aspx> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità allegato al presente disciplinare;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali in allegato alla procedura.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;



- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsì, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

14.2 PAGAMENTO MARCA DA BOLLO PER PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento

non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

17. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del E-DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;



- 2) il contratto di avalimento;

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.

18. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

19. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma *Sintel* e nel relativo campo "Offerta tecnica", a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste per la busta amministrativa e deve contenere, a pena di esclusione, i documenti sotto indicati.

Nell'offerta, che le imprese partecipanti dovranno inoltre far pervenire con le modalità indicate nel presente Disciplinare di gara, dovrà essere compresa la soluzione tecnico – progettuale proposta, nelle forme di PFTE di cui all'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, corredata di tutti gli elaborati necessari per la valutazione dell'offerta medesima.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

Pena esclusione, il Concorrente dovrà allegare all'offerta tecnica di gara la seguente documentazione:

- **Allegato "A" – Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste** in formato pdf adeguatamente compilato in ogni sua parte seguendo le indicazioni riportate sullo stesso e mantenendo la formattazione iniziale.
- **Allegato "B" – Caratteristiche tecniche oggetto di valutazione** in formato pdf adeguatamente compilato per ogni criterio richiesto, seguendo le indicazioni riportate sullo stesso e mantenendo la formattazione iniziale.
- **Relazione Tecnica dettagliata** per ogni paragrafo dei requisiti richiesti, compressiva di descrizione degli aspetti di Privacy e sicurezza dati di cui all'Art. 8 del presente Capitolato;
- **Offerta economica silente senza prezzi;**
- **Scheda tecnica e materiale illustrativo;**
- **"Progetto di massima"** contenente la dichiarazione di presa visione dello stato dei locali (attestato di sopralluogo), delle fonti di energia, un quadro personalizzato delle opere impiantistiche necessarie, del quadro elettrico, le condizioni di esercizio (temperatura, umidità), le caratteristiche elettriche, gli elaborati grafici con l'indicazione delle dimensioni di tutta l'apparecchiatura, indicazione delle dimensioni dell'elemento più voluminoso, del fissaggio dell'apparecchiatura, di ogni altra circostanza che possa influire sull'installazione e messa in funzione delle apparecchiature



e il cronoprogramma dell'attività complessiva di esecuzione lavori di adeguamento locali di destinazione, installazione e collaudo del Sistema PET/CT.

➤ **Dicom Conformance Statement (DCS);**

- Relativamente al Sistema PET/CT e relativi accessori, dichiarazione di conformità secondo la vigente normativa sui dispositivi medici e numero di registrazione al Repertorio RDM, Manuale d'uso in lingua italiana Dépliant/Scheda tecnica di prodotto (sia per le apparecchiature che per il software), unitamente alle informazioni di denominazione commerciale, codice fornitore, CND, numero di repertorio, UDI di base se disponibile Dichiarazioni di conformità alla normativa sui Dispositivi Medici attualmente in vigore;
- in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- CCNL applicati;

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

20. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'offerta economica nella Piattaforma telematica.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, deve indicare, a pena di esclusione tutti gli elementi indicati nel modello di offerta economica in allegato alla procedura (Allegato schema dichiarazione Offerta economica). Dovrà inoltre essere compilato il file excel "Schema di offerta economica".

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto del presente disciplinare.

Non sono ammesse, pena esclusione, offerte alternative, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o altrui

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30

TOTALE	100
--------	-----

Il punteggio totale per ciascuna offerta sarà così determinato:

Punteggio totale (PTOT) = PT + PE, dove:

PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta Tecnica;

PE = somma dei punti attribuiti all'Offerta Economica

2.1.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'allegato B con la relativa ripartizione dei punteggi.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione.

Il punteggio dell'offerta tecnica, pari a massimo **70 punti**, è attribuito sulla base dei criteri di valutazione puntualmente elencati nell'**Allegato "B" – Caratteristiche tecniche oggetto di valutazione** con le relative ripartizioni dei punteggi che formano parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

Ad insindacabile giudizio della Commissione, qual ora dalla stessa ritenuto opportuno ai fini di una più completa valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi, ciascun concorrente dovrà rendersi disponibile ad organizzare a proprio carico, entro 15 giorni solari dalla richiesta, una prova pratica del sistema offerto, presso un sito ove risulta operativo un Sistema PET/CT di pari modello e configurazione rispetto a quello offerto nella presente procedura.

Con la **lettera D** vengono indicati i “Punteggi discrezionali” qualitativi, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Con la **lettera Q** vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante l'applicazione di criteri o formule matematiche.

Con la **lettera T** vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti, assegnati automaticamente e in valore assoluto oppure non attribuiti, sulla base della presenza oppure dell'assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

2.1.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Di seguito sono indicate le modalità con cui verrà assegnato il punteggio tecnico per ciascun requisito indicato nel foglio di lavoro nell'**Allegato "B" – Caratteristiche tecniche oggetto di valutazione**.

Per i **parametri quantitativi (Q)**, i punteggi verranno assegnati dalla Commissione giudicatrice nel modo seguente:

- in relazione a ciascun requisito, il punteggio massimo verrà attribuito alla migliore offerta, mentre il punteggio da assegnare alle altre offerte sarà calcolato secondo quanto di seguito indicato.

Per i **parametri che valorizzano al rialzo** le caratteristiche tecniche (offerta maggiore → migliore coefficiente) si utilizzerà la formula:

- Se $V_t > V_{bg}$:



$$PT_i = \frac{[V_i - V_{bg}]}{[V_{max} - V_{bg}]} * PT_{max}$$

- Se $V_i = V_{bg}$:

$$PT_i = 0$$

Dove:

PT_i = punteggio del concorrente i-esimo

PT_{max} = punteggio massimo relativo al requisito

V_i = valore del requisito offerto dal concorrente i-esimo

V_{bg} = valore a base di gara per il requisito

V_{max} = valore massimo offerto per il requisito

Nel caso in cui non sia fissato il valore a base di gara si assumerà come tale il valore dell'offerta massima, aumentata del 20%.

Per i **parametri che valorizzano al ribasso** le caratteristiche tecniche (offerta maggiore → migliore coefficiente) si utilizzerà la formula:

- Se $V_i < V_{bg}$:

$$PT_i = \frac{[V_{bg} - V_i]}{[V_{bg} - V_{min}]} * PT_{max}$$

- Se $V_i = V_{bg}$:

$$PT_i = 0$$

Dove:

PT_i = punteggio del concorrente i-esimo

PT_{max} = punteggio massimo relativo al requisito

V_i = valore del requisito offerto dal concorrente i-esimo

V_{bg} = valore a base di gara per il requisito

V_{min} = valore minimo offerto per il requisito

Nel caso in cui non sia fissato il valore a base di gara si assumerà come tale il valore dell'offerta minima, diminuita del 20%.

Per i **parametri tabellari (T)**, i punteggi verranno assegnati in valore assoluto oppure non assegnati dalla Commissione giudicatrice in ragione dell'offerta o della mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Per i **parametri discrezionali (D)**, i punteggi verranno assegnati dalla Commissione giudicatrice nel modo seguente:

- verrà attribuito da ciascun commissario, per ogni criterio discrezionale, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 ed 1 sulla base della scala di valutazione indicata nella sottostante tabella:

GIUDIZIO ATTRIBUITO AD OGNI ASPETTO DISCREZIONALE		Coefficiente
Sufficiente	Rispondente ai requisiti richiesti	0,00
Adeguato	Rispondente ai requisiti richiesti con elementi migliorativi non di particolare interesse e rilievo	0,20



Discreto	Rispondente ai requisiti richiesti con elementi migliorativi interessanti	0,40
Buono	Rispondente ai requisiti richiesti con elementi migliorativi di particolare rilievo	0,60
Distinto	Rispondente ai requisiti richiesti con elementi migliorativi di particolare rilievo in più ambiti	0,80
Ottimo	Ampiamente superiore ai requisiti richiesti	1,00

- i criteri suindicati non escludono l'utilizzo da parte dei Commissari, ove ritenuto necessario, di punteggi intermedi;
- quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati (con al massimo due cifre decimali ottenute per arrotondamento naturale*) dai singoli commissari per ogni parametro;
- infine, per ottenere un valore di tipo "ponderale", tale media sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile al parametro discrezionale in esame.

* Si precisa che per tutti i punteggi e le operazioni aritmetiche compiute la Commissione eseguirà l'"arrotondamento naturale" alla seconda cifra decimale. Per arrotondamento naturale si intende:

- sommare 0,005 al numero da arrotondare;
- troncare alla seconda cifra decimale il numero ottenuto.
es.: 99,12456 + 0,005 = 99,12956 arrotondato in 99,13
99,12556 + 0,005 = 99,13056 arrotondato in 99,13.

Al termine dell'attribuzione del punteggio tecnico, la Commissione giudicatrice effettuerà la **somma** dei punteggi con seguiti per ciascun criterio al fine di ottenere il punteggio tecnico totale.

Riparametrazione punteggio tecnico

I punteggi conseguiti dalle offerte tecniche (PT), risultanti dalla sommatoria algebrica dei singoli punteggi assegnati per ciascun parametro di valutazione, saranno riparametrati nel modo che segue, con arrotondamento al secondo decimale come da precedente "regola di arrotondamento":


- all'offerta tecnica che abbia conseguito il punteggio più alto verranno assegnati punti 70;
- alle altre offerte tecniche, punteggi direttamente proporzionali mediante la seguente formula:

$$PT_{idef} = 70 * \frac{PT_i}{PT_{max}}$$

dove:

PT_{idef} è il punteggio tecnico definitivo post riparametrazione;
 PT_i è il punteggio tecnico risultante dalla valutazione della Commissione giudicatrice;
 PT_{max} è il punteggio tecnico più alto assegnato dalla Commissione giudicatrice.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico riparametrato inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 42 punti** (rispetto ai 70 punti massimi conseguibili). L'offerta che riceve un punteggio tecnico inferiore alla predetta soglia, da considerarsi non congrua alla qualità tecnica minima necessaria a perseguire l'obiettivo alla base della presente procedura, verrà ritenuta non ammissibile nel prosieguo di gara.



Qualora la Commissione giudicatrice, dalla lettura della documentazione tecnica presentata in sede di gara, abbia a riscontrare la non corrispondenza di quanto offerto ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico a pena di esclusione, procederà a dichiarare la non valutabilità dell'offerta, che verrà ritenuta non ammissibile nel prosieguo di gara.

21.3 FORMULA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO.

Quanto all'offerta economica, viene utilizzata la seguente formula:

- Formula al Prezzo Minimo.

Questa formula ha le seguenti caratteristiche:

- l'offerta migliore presentata ottiene il totale dei punti economici assegnati mentre le altre offerte ottengono una frazione di tale punteggio
- il punteggio economico PE assegnato a ogni partecipante dipende dalla migliore offerta presentata in gara

Per le procedure totali e unitarie per valore economico al ribasso la formula da applicare è la seguente:

$$PE = PE_{\max} \times \frac{P_o}{P_{\min}}$$

dove:

- Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente
- Pmax = Punteggio economico massimo assegnabile
- Pmin = Prezzo più basso offerto in gara.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

23. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Terminate le operazioni della commissione tecnica giudicatrice e ricevuto il verbale di valutazione delle offerte tecniche il RUP procederà ad inserire i punteggi all'interno del portale telematico il quale, una volta aperte le buste economiche e attribuito il relativo punteggio con la formula del prezzo minimo, sommerà i risultati ottenuti e redigerà apposita graduatoria.

24 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:



- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

25 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP e i suoi collaboratori accedono alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

26 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

IL Rup procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 21.1 e invia al RUP il verbale contenente:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il RUP procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul **prezzo**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 15 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la piattaforma redige una graduatoria con i dati inseriti a sistema.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

27. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, pertanto, in aderenza all'articolo 110 del D. Lgs. 36/2023, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità avvalendosi della commissione giudicatrice.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esamine le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risulti, nel complesso, inaffidabile.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

28. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.



La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorso inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Il contratto è stipulato **non prima di 32 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, **l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.**

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma scritta con le modalità di cui dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 cui si rimanda per relationem.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

29. SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, entro dieci giorni dalla formale comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, farà pervenire all'Azienda l'attestazione dell'avvenuta costituzione della cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, anche mediante trasformazione e integrazione della cauzione provvisoria, a pena di revoca dell'aggiudicazione.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita nelle forme previste dagli articoli 106 e 117 del Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023.

La cauzione definitiva potrà essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nei modi stabiliti dall'art. 117, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, fino alla concorrenza dell'80% dell'importo iniziale garantito.

L'ammontare residuo del 20% dell'importo iniziale garantito è svincolato secondo la normativa vigente all'atto dell'approvazione del certificato di collaudo (o CRE) per i lavori e certificato di verifica di conformità per le forniture e i servizi, previa costituzione di un'ulteriore cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del CRE per i lavori e del certificato di verifica di conformità per le forniture e i servizi e assunzione di carattere definitivo dei medesimi.

L'ASL5 avrà diritto di valersi della cauzione definitiva per tutti i casi contemplati dall'art. 117 del Codice dei contratti d.lgs. 36/2023.

All'importo della cauzione definitiva di cui al comma 1 si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte di ASL5, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

30. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

31. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante* https://www.asl5.liguria.it/Istituzionali/AmministrazioneTrasparente/PianoIntegratodiAttivit%C3%A9OrganizzazionePIAO%20%932025_2027.aspx,
https://www.asl5.liguria.it/Portals/o/News/News%202024/20240205_AGGIORNAMENTO%20%20Codice%20di%20comportamento-DEFINITIVO.pdf.

32. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

33. PENALITA'

Vedasi art. 7 del Capitolato tecnico.

34. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie quelle riflettenti la qualità ed il termine di consegna, la Stazione Appaltante avrà diritto di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ., con obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolverà a beneficio della ASL.

In caso di rinuncia in corso di fornitura da parte del soggetto aggiudicatario, l'appaltatore decaduto dovrà risarcire i danni economici derivanti dalla rinuncia.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023,
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino defezioni e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

35. RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite.

36. NUOVE CONVENZIONI CONSIP


La Stazione Appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

37. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione

I dati personali ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte del competente servizio, sia con modalità manuale che informatizzata nel rispetto dei principi di:

- 1) liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell'interessato;
- 2) limitazione della finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;
- 3) minimizzazione dei dati, esattezza e aggiornamento dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.



38. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Regione Liguria.

Nelle more di un eventuale giudizio, la Ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura: in caso contrario l'Amministrazione potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

39. FATTURAZIONE

A seguito dell'approvazione della Legge Regionale 12 dicembre 2025 n. 18 (Disposizioni di riordino del servizio sanitario regionale e modifica all'articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2013) l'Azienda Sociosanitaria Locale 5 sarà incorporata, a valere dal 01/01/2026, in ATS Liguria. Da tale data l'ex ASL 5 continuerà ad operare come Area Sociosanitaria Locale 5 e pertanto tutti i pagamenti a favore di ASL 5 (sia riferiti all'Azienda Sociosanitaria Locale 5 per rapporti fino al 31/12/2025 sia all'Area Sociosanitaria Locale 5 per rapporti dal 1/1/2026) dovranno avvenire nelle seguenti modalità:

I soggetti privati dovranno procedere mediante:

Bper IBAN ORDINARIO IT27D0538701406000004631993 BIC/SWIFT BPMOIT22XXX

Tutte le fatture di vendita trasmesse dai fornitori tramite SDI a decorrere dall'1/1/26, dovranno essere fatturate con le seguenti modalità:

1. Fatturazione intestata a ATSL Azienda Tutela Salute Liguria, CF e partita iva n° 02421770997;
2. Codice univoco di fatturazione elettronica GRSJP3

Si segnala che a decorrere dall'1/1/26 le fatture ricevute tramite SDI riportanti i vecchi riferimenti di CF e/o Partita iva e/o codici IPA di fatturazione elettronica delle aziende incorporate saranno sistematicamente respinte con richiesta di rimissione secondo le modalità sopra descritte.

A decorrere da 1/1/2026 l'azienda sociosanitaria Li.Sa (Liguria Salute) pur mantenendo inalterati codice fiscale e partita iva cambierà denominazione in ATSL Azienda Tutela Salute Liguria.

40. RINVIO NORMATIVO

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché alle normative tecniche riferite alle attività da affidare.

In attesa di cortese riscontro, si inviano distinti saluti.

Il Direttore della Struttura Complessa
Programmazione e Gestione Acquisti,
Gestione Magazzino Economale e
RUP
(Dott. Marco Lugli)

